



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 385
del 28 SET. 2017

OGGETTO: Riscossione coattiva delle entrate comunali tramite ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, definizione dei costi a carico del contribuente ed affidamento dell'attività di supporto alla riscossione coattiva mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'anno duemila diciannove Il giorno Ventotto alle ore 12,00
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

ing. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Geom. Massimo Iannucci		Si'
2) Dr. Stefano Martorana	Si'	
3) Dr. Antonio Zanutto	Si'	
4) Sig.ra Sebastiana Disca	Si'	
5) Prof. Gianluca Leggio		Si'

Assiste il

Segretario Generale dott.

Vito Vittorio Scolopace

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 97196 /Sett. X del 18/09/2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti l'art. 12 2° comma, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 2° comma della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 29 SET. 2017 fino al 14 OTT. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 29 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Fedejussura)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li 29 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scalogna

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 SET. 2017 al 14 OTT. 2017 senza opposizione/con opposizione _____

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29 SET. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29 SET. 2017 senza opposizione/con opposizione _____

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire per _____

Ragusa, li 29 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C.S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	X

Prot n. 97196 /Sett. X del 18/09/2017

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Riscossione coattiva delle entrate comunale tramite ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, definizione dei costi a carico del contribuente ed affidamento dell'attività di supporto alla riscossione coattiva mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore X propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 che prevede le diverse modalità di gestione delle entrate degli enti locali: gestione diretta, gestione associata, affidamento a società in house, affidamento a società miste con il socio privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 mediante procedure ad evidenza pubblica e l'affidamento a soggetto privato iscritto al predetto albo;

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 248/2007 in base al quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett.b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;

Visto l'art. 7, comma 2 gg-ter), del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in base al quale *"a decorrere dal 31 dicembre 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate"*;

Dato atto che:

- nell'ambito della propria potestà regolamentare, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, i Comuni possono procedere, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, **direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva;**

- sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 gg-quater), del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), **i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;**

Visto l'art. 7, comma 2 gg-sexies), del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che prevede che *"ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni"*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 4/5/2017 avente ad oggetto *Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019 e del bilancio di previsione 2017/2019 (proposta di deliberazione di G.M. n° 266 del 21/06/2017)* che, relativamente agli obiettivi strategici prevede il potenziamento dell'attività di riscossione con particolare riferimento *alla individuazione delle soluzioni più idonee finalizzate al miglioramento della riscossione coattiva;*

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 24 marzo 1999 e successive modifiche;

Vista la delibera di giunta municipale n. 362 del 24/8/2015 con cui l'Amministrazione Comunale ha avviato l'attività di sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale;

Preso atto che, con la delibera di giunta municipale n. 398 del 25/9/2015, l'Amministrazione Comunale ha definito i costi delle procedure esecutive a carico dei contribuenti;

Preso atto che, con la delibera di giunta municipale n. 133 del 1/3/2016, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato ATI-Lamco s.r.l., già affidataria della realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinaria (ICI, TARSU e Idrico) del Comune di Ragusa, allo svolgimento delle attività di supporto alla riscossione volontaria e coattiva;

Richiamata la determinazione sindacale n. 19 del 8/6/2016 con la quale è stato nominato l'ufficiale della riscossione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 13/4/1999 n. 112;

Vista la determina dirigenziale n. 2256 del 4/11/2015 a seguito della quale è stata attivata la sperimentazione del servizio di riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, dei tributi comunali e delle sanzioni, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo tramite la convenzione con Poste Tributi;

Tenuto conto che:

- il dato medio del riscosso (rilevato dall'anno 2010 all'anno 2012) affidato al Sistema Equitalia, rilevato nel periodo 2000 - 2012, è assolutamente insoddisfacente, atteso che è stato calcolato in misura pari al 3% nell'anno e che arriva al 20% solo dopo dieci anni di affidamento (risposta interr. Zanetti 5-00491 Commissione VI – 11 luglio 2013);
- il Sistema Equitalia non ha modificato le tempistiche di riscossione e non permette di arrivare celermente all'inesigibilità atteso che i commi da 684 a 688 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 hanno allungato a dismisura i termini previsti per i discarichi di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999;

Considerato che la gestione diretta della riscossione coattiva:

- è la modalità più idonea per realizzare l'interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- è finalizzata a definire in tempi certi e rapidi l'attuazione dell'azione di recupero, ad avere visibilità costante e continua del suo percorso e a garantire i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;
- è stata sperimentata con successo, a conclusione del periodo di sperimentazione di diciotto mesi avviato con la procedura "Riscoattivo" di Poste Italiane;
- si concilia con la nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D. Lgs. 23/06/2011 n. 218

Considerato, inoltre, che l'Ente non dispone:

- delle necessarie risorse umane e delle dotazioni strumentali necessarie a gestire gli adempimenti connessi alla gestione della riscossione coattiva;
- delle specifiche professionalità in grado di assicurare gli adempimenti connessi alla gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;
- di un sistema informatico né del necessario know-how per procedere, attraverso i propri uffici, allo svolgimento delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, né tanto meno è conveniente, in ossequio anche al principio di economicità, istituire un sistema informatico con annessi servizi operativi, a mero supporto delle attività in questione;

Ritenuto, quindi, alla luce delle disposizioni normative e delle considerazioni sopra richiamate, di decidere per la **gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73, avvalendosi di un soggetto terzo a mero supporto tecnico operativo** che possa svolgere le attività necessarie a garantire la miglior gestione del servizio di riscossione, anche tramite la messa a disposizione di validi sistemi informativi;

Ritenuto di stabilire che l'attività di supporto alla riscossione coattiva debba avere ad oggetto le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente con esclusione dell'attività di supporto alla riscossione coattiva che sarà fornita dalla stessa ATI-Lamco, per gli atti derivanti dall'esecuzione del contratto stipulato in data 26/3/2014 avente ad oggetto la realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinaria (ICI, TARSU e IDRICO) del Comune di Ragusa, giusta delibera di Giunta Municipale n. 133 del 1/3/2016;

Tenuto conto che il corrispettivo per la riscossione coattiva da riconoscere ad ATI-Lamco, giusto contratto stipulato in data 26/3/2014, deve essere quantificato secondo quanto stabilito per legge nella Gazzetta Ufficiale per la remunerazione ad Equitalia;

Ritenuto necessario e urgente di dovere provvedere con la massima celerità al fine di dare continuità all'attività di recupero delle somme dovute al Comune di Ragusa ma non versate dai contribuenti e di non arrecare danno agli interessi economico-finanziari dell'Ente;

Richiamata la relazione dell'organo di revisione dell'Ente sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione 2016 in base alla quale viene raccomandato espressamente di aumentare la capacità di riscossione delle entrate dell'ente;

Ritenuto che l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ragusa debba prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di software basati su tecnologia WEB in grado di fornire all'Ente la possibilità di controllo in tempo reale di tutte le attività gestionali poste in essere dal Concessionario;
- riversamento costante nella banca dati dell'Ente dei dati prodotti che restano di proprietà pubblica;
- l'utilizzo di apposito conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ragusa e reso disponibile alla ditta affidataria del servizio in modalità visualizzazione;
- la consegna all'Ente, a conclusione delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti e dei ricorsi pendenti;
- che l'affidamento dell'attività di supporto alla riscossione coattiva debba avere una durata di anni 2 (due), salvo opzione di proroga conformemente a quanto previsto dalle disposizioni ivi previste dal decreto legislativo 18/4/2016 n. 50;

Tenuto conto che gli oneri di riscossione attualmente previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999, al comma 2, lettera a) punti 2 e 3, sono attualmente stati fissati dal legislatore nazionale per il servizio di riscossione mediante ruolo nella misura del 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno della notifica della cartella e nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento oltre tale termine;

Ritenuto, di prendere a riferimento i suddetti parametri e di stabilire, quindi, il compenso da riconoscere al fornitore per l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie nella seguente misura:

- 3,0% sull'incassato effettivo per pagamenti entro i primi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- 6,0% sull'incassato effettivo per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

in modo da allinearli agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione così come previsto al punto 3, lett. c) del comma 1 dell'art. 10 della legge del 11/3/2014, n. 23;

Ritenuto, altresì, di stabilire il compenso da riconoscere ad ATI-Lamco per l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie nella seguente misura:

- ✓ 2,84% sull'incassato effettivo per pagamenti entro i primi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- ✓ 5,67% sull'incassato effettivo per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

(ossia il corrispettivo, da riferirsi alla remunerazione ad Equitalia attualmente previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999, al comma 2, lettera a) punti 2 e 3, calcolato al netto della decurtazione della percentuale di sconto del 5,55% sul prezzo posto a base d'asta 45,00% come previsto dal bando di gara);

Considerato, che l'art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 24 marzo 1999 e successive

modifiche nulla prevede relativamente alla ripetibilità in capo al debitore degli oneri di riscossione sostenuti dal Comune di Ragusa ferma restando la facoltà dell'Ente di disporre diversamente alla luce della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97;

Ritenuto, quindi, di:

- stabilire che gli oneri di riscossione di cui sopra, sulle somme effettivamente riscosse, restano a carico dell'Ente fermo restando che le spese di notifica degli atti della riscossione e le spese correlate all'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nell'attuale misura fissata dal D. M. 21 novembre 2010, sono a carico del debitore secondo quanto già stabilito dalla delibera di Giunta n. 398 del 25/9/2015;

- di cassare, quindi, la frase contenuta al punto 1 della delibera di Giunta n. 398 del 25/9/2015 *"dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema, pari a 4,5% se il debitore effettua il pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione fiscale, 9,00% se il debitore effettua il pagamento dopo la scadenza dell'ingiunzione fiscale"* avente ad oggetto la definizione dei costi delle procedure esecutive a carico dei contribuenti nel caso di riscossione coattiva dei crediti comunale ex art. R.D. 639/1910;

Considerato, quindi, per le motivazioni sopra esposte che risulta necessario procedere ad una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto cui affidare i relativi servizi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nuovo codice dei contratti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nuovo codice dei contratti – parte I (ambito di applicazione e principi generali) e parte II *"contratti di appalto per lavori, servizi e forniture"* che definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture indette dalle amministrazioni aggiudicatrici;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 12 della l.r. n. 44/91;

Ad unanimità dei voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di stabilire la gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73, avvalendosi di un soggetto terzo a mero supporto tecnico operativo che possa svolgere le attività necessarie a garantire la miglior gestione del servizio di riscossione, anche tramite la messa a disposizione di validi sistemi informativi;

2) di stabilire che l'attività di supporto alla riscossione coattiva debba avere ad oggetto le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente con esclusione per l'attività di supporto alla riscossione coattiva che sarà fornita da ATI-Lamco, per gli atti derivanti dall'esecuzione del contratto stipulato in data 26/3/2014 avente ad oggetto la realizzazione di un'anagrafe immobiliare catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinaria (ICI, TARSU e IDRICO) del Comune di Ragusa, giusta delibera di Giunta Municipale n. 133 del 1/3/2016;

3) di stabilire che l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ragusa debba prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ l'utilizzo di software basati su tecnologia WEB in grado di fornire all'Ente la possibilità di controllo in tempo reale di tutte le attività gestionali poste in essere dal Concessionario;
- ✓ riversamento costante nella banca dati dell'Ente dei dati prodotti che restano di proprietà pubblica;
- ✓ l'utilizzo di apposito conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ragusa e reso disponibile alla ditta affidataria del servizio in modalità visualizzazione;
- ✓ la consegna all'Ente, a conclusione delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti e dei ricorsi pendenti;
- ✓ che l'affidamento dell'attività di supporto alla riscossione coattiva debba avere una durata di anni 2 (due), salvo opzione di proroga conformemente a quanto previsto dalle disposizioni ivi previste dal decreto legislativo 18/4/2016 n. 50;

4) di stabilire il compenso da riconoscere al fornitore per l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nella seguente misura:

- ✓ 3,0% sull'incassato effettivo per pagamenti entro i primi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- ✓ 6,0% sull'incassato effettivo per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

in modo da allinearli agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione così come previsto al punto 3, lett. c) del comma 1 dell'art. 10 della legge del 11/3/2014, n. 23;

5) di stabilire il compenso da riconoscere ad ATI-Lamco per l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie nella seguente misura:

- ✓ 2,84% sull'incassato effettivo per pagamenti entro i primi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- ✓ 5,67% sull'incassato effettivo per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

(ossia il corrispettivo, da riferirsi alla remunerazione ad Equitalia attualmente previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999, al comma 2, lettera a) punti 2 e 3, calcolato al netto della decurtazione della percentuale di sconto del 5,55% sul prezzo posto a base d'asta 45,00% come previsto dal bando di gara);

6) di stabilire che i compensi di cui ai precedenti punti 4 e 5, come sopra determinati sulle somme effettivamente rimosse, siano a carico dell'Ente fermo restando che le spese di notifica degli atti della riscossione e le spese correlate all'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nell'attuale misura fissata dal D. M. 21 novembre 2010, siano a carico del debitore secondo quanto già stabilito dalla delibera di Giunta n. 398 del 25/9/2015 ed inoltre ferma restando la facoltà dell'Ente di disporre diversamente alla luce della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97;

7) di cassare, per quanto previsto al precedente punto 5, la frase contenuta al punto 1 della delibera di Giunta n. 398 del 25/9/2015 *"dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema, pari a 4,5% se il debitore effettua il pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione fiscale, 9,00% se il debitore effettua il pagamento dopo la scadenza dell'ingiunzione fiscale"* avente ad oggetto la definizione dei costi delle procedure esecutive a carico dei contribuenti nel caso di riscossione coattiva dei crediti comunale ex art. R. D. 639/1910;

8) di dare mandato al Dirigente del Settore 10° di predisporre lo schema di capitolato d'oneri e gli atti relativi all'affidamento sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

9) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/00 - T.U.E.L.

20 SET. 2017

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

- ☒ comporta
☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 26/09/2017

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 26/09/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 27 SET. 2017



Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scatol

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo